Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per gli affari esteri

2025/0045(COD)

18.7.2025

PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
(COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD))

Relatore per parere: Barry Andrews

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 26 febbraio 2025 la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

Occorre ricordare che la proposta di direttiva della Commissione europea relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464) si iscriveva nel quadro del suo impegno nei confronti del Green Deal europeo e rafforzava le basi per investimenti sostenibili. La proposta di direttiva della Commissione europea relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (direttiva (UE) 2024/1760), codificando le norme internazionali già esistenti, ha presentato e illustrato nel dettaglio le procedure obbligatorie in materia di dovere di diligenza per far sì che le imprese possano adempiere alle loro responsabilità ed essere ritenute responsabili in caso di inadempienza.

La sottocommissione DROI ha adottato pareri su entrambe le proposte.

La direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità ha esteso gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità a tutte le imprese di grandi dimensioni e alle società quotate (ad eccezione delle microimprese) e ha introdotto obblighi di rendicontazione più dettagliati, in particolare per i settori relativi ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, nel rispetto dei principi obbligatori dell'UE in materia di rendicontazione di sostenibilità.

La direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ha contribuito a promuovere cambiamenti comportamentali positivi da parte delle imprese per quanto concerne l'individuazione, la prevenzione e l'attenuazione degli impatti dannosi delle loro attività e dei loro rapporti nelle rispettive catene globali del valore.

Il relatore accoglie con favore lo spirito della nuova proposta che intende semplificare e ridurre l'onere che grava sulle imprese dell'Unione europea. Tuttavia, tale obiettivo non dovrebbe mettere in discussione le responsabilità dell'Unione europea per quanto concerne la difesa dei diritti umani e dei loro difensori.

La rendicontazione in materia di diritti umani è un settore in fase di sviluppo. Pertanto, occorre più tempo affinché gli orientamenti e la chiarezza delle procedure e delle definizioni diano i loro frutti.

La direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità ha offerto all'UE l'opportunità di affermarsi come potenza normativa mondiale dimostrando la propria leadership nell'affrontare la difficile sfida che lo sviluppo sostenibile rappresenta per le società a livello collettivo e mondiale. La direttiva non dovrebbe essere rivista subito dopo la sua

adozione – in quanto ciò penalizzerebbe le imprese che hanno già iniziato a prepararsi per la sua futura attuazione – ma, nel caso in cui ciò dovesse avvenire, la revisione dovrebbe essere abbastanza limitata e basata su un'ampia consultazione.

L'UE ha definito una coerenza politica e una complementarità che costituiscono un insieme significativo con tutte queste direttive attualmente in fase di revisione. Il relatore concorda sull'eliminazione di inutili oneri supplementari per le imprese, se individuati, ma ritiene che ciò non debba andare a scapito delle norme in materia di diritti umani e della loro promozione.

La direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità offre all'UE un'opportunità senza precedenti di integrare la sostenibilità umana e ambientale nelle pratiche commerciali e societarie e di promuovere il cambiamento a livello mondiale. Pertanto, una revisione della direttiva potrebbe mettere in pericolo questo approccio, data l'attuale situazione mondiale in cui le norme in materia di diritti umani sono sempre più messe in discussione. Inoltre, molte imprese dell'UE attuano già su base volontaria tali norme in materia di dovere di diligenza.

A tal fine, si potrebbero mantenere i seguenti elementi della legislazione vigente:

– garantire che la definizione di portatori di interessi rimanga sufficientemente ampia, al fine di dare ascolto a tutte le voci pertinenti nelle diverse fasi della procedura di dovuta diligenza;

– garantire che le imprese non compiano sforzi in materia di dovuta diligenza solo con i loro partner commerciali diretti, ma sulla base del rischio di impatti negativi determinato dal rispettivo settore di attività e dal contesto delle attività;

– esigere che le imprese dialoghino in modo significativo con i portatori di interessi per chiarire e migliorare le decisioni societarie e le pratiche di dovuta diligenza, nonché per garantire la sicurezza e la protezione di tutti i portatori di interessi da ritorsioni e rappresaglie dovute alla loro partecipazione;

– imporre l'obbligo per gli Stati membri di prevedere la possibilità per le imprese di sospendere un rapporto d'affari per un determinato periodo di tempo;

– garantire la responsabilità delle imprese e l'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso per le vittime di danni collegati alle violazioni degli obblighi relativi al dovere di diligenza.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri presenta alla commissione giuridica, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario modificare le direttive 2006/43/CE[3], 2013/34/UE[4], (UE) 2022/2464[5] e (UE) 2024/1760[6] del Parlamento europeo e del Consiglio, mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal europeo[7] e del piano d'azione sulla finanza sostenibile[8].	(2) Nel contesto dell'impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario modificare le direttive 2006/43/CE[3], 2013/34/UE[4], (UE) 2022/2464[5] e (UE) 2024/1760[6] del Parlamento europeo e del Consiglio, mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal europeo[7] e del piano d'azione sulla finanza sostenibile[8]***, in linea con la profonda trasformazione delle politiche economiche e strutturali dell'UE proposta dalle relazioni Draghi e Letta, e rispettandone gli obblighi in materia di tutela dei diritti umani***.
[3] Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).	[3] Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj).
[4] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI:	[4] Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI:

http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[5] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

[6] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj).

[5] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj).

[6] Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj).

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 dicembre 2019, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

[8] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 marzo 2018, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 97 final).

Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in	(21) L'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1760 impone agli Stati membri di provvedere a che le società di grandi dimensioni al di sopra di una determinata dimensione esercitino il dovere di diligenza basato sul rischio in

materia di diritti umani e ambiente. Al fine di ***limitare gli oneri che gravano su tali*** società***, il dovere di diligenza richiesto dovrebbe, di norma, essere circoscritto alle*** loro attività, ***a*** quelle delle loro filiazioni e ***a*** quelle dei partner commerciali ***diretti ("livello 1")***. ***Di conseguenza, per quanto riguarda i rapporti d'affari, dopo aver mappato le proprie catene di attività*** le società dovrebbero ***essere tenute a*** effettuare ***valutazioni approfondite solo in relazione ai*** partner commerciali diretti***. Esse dovrebbero tuttavia guardare oltre i rapporti d'affari diretti laddove dispongano di informazioni plausibili che indichino un impatto negativo a livello di partner commerciali indiretti. Per informazioni plausibili si intendono informazioni di carattere oggettivo tali per cui la società può concludere che esiste una ragionevole*** probabilità ***che siano veritiere. Ciò può verificarsi nel caso in cui la società abbia ricevuto un reclamo o sia in possesso di informazioni – diffuse ad esempio da media o ONG attendibili, desunte da segnalazioni di incidenti recenti o da problemi ricorrenti in determinati luoghi – in merito ad attività dannose, probabili o effettive, a livello di partner commerciale indiretto. Qualora disponga di tali informazioni, la società dovrebbe effettuare una valutazione approfondita. Le imprese dovrebbero inoltre effettuare valutazioni approfondite degli*** impatti negativi ***che si verificano al di là dei partner commerciali diretti qualora la struttura del rapporto d'affari non sia economicamente giustificata e induca a pensare a una scelta operata per escludere dalla sfera di competenza della società un fornitore altrimenti diretto che svolge attività dannose. L'impatto negativo si dovrebbe considerare individuato se la valutazione approfondita conferma la probabilità che si verifichi o il fatto che si sia già verificato***. ***Inoltre le società dovrebbero adoperarsi per garantire che il loro codice di condotta,***

materia di diritti umani e ambiente. Al fine di ***garantire l'efficacia, le*** società ***dovrebbero effettuare una prima valutazione generale delle*** loro attività, ***di*** quelle delle loro filiazioni e ***di*** quelle dei ***loro*** partner commerciali***, sulla base di informazioni pertinenti, fattuali e affidabili di cui possano ragionevolmente disporre, compresi i fattori di rischio geografici e settoriali.*** Le società dovrebbero effettuare ***ulteriori valutazioni del partner commerciale pertinente o del settore delle loro catene di attività in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità. Le società sono in grado di dare priorità alla valutazione dei*** partner commerciali diretti***, in base alla gravità e alla*** probabilità ***degli*** impatti negativi***, seguendo un approccio basato sul rischio***.

che fa parte della politica relativa al dovere di diligenza e stabilisce le aspettative quanto alle modalità di protezione dei diritti umani, compresi quelli dei lavoratori, e dell'ambiente nelle attività commerciali, sia rispettato lungo tutta la catena di attività in linea con il sistema a cascata contrattuale e l'obbligo di sostegno alle PMI.

Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e ***rendere più proporzionato il*** coinvolgimento dei portatori di interessi, le imprese dovrebbero essere tenute a dialogare ***solo*** con i lavoratori, i loro rappresentanti, compresi i sindacati, nonché con le persone fisiche e le comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere ***direttamente*** lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e che hanno un nesso con la fase specifica del processo di attuazione del dovere di diligenza in corso. Rientrano nel novero le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono ***direttamente*** colpite dall'inquinamento, o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati ***direttamente*** dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque. ***Inoltre il dialogo con i portatori di interessi dovrebbe essere richiesto solo per alcune parti del processo di attuazione del dovere di diligenza, in particolare nella fase di individuazione, per lo sviluppo di piani d'azione (rafforzati) e l'elaborazione delle misure di riparazione.***	(24) Al fine di ridurre gli oneri che gravano sulle imprese e ***garantire un*** coinvolgimento dei portatori di interessi ***efficace e approfondito***, le imprese dovrebbero essere tenute a dialogare con i lavoratori, i loro rappresentanti, compresi i sindacati, nonché con le persone fisiche e le comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi ***dagli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente derivanti*** dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali e che hanno un nesso con la fase specifica del processo di attuazione del dovere di diligenza in corso. Rientrano nel novero le persone fisiche o le comunità nelle vicinanze di impianti gestiti da partner commerciali che sono colpite dall'***impatto negativo dell'***inquinamento, o le popolazioni indigene i cui diritti a terreni o risorse sono intaccati ***dall'impatto negativo derivante*** dal modo in cui un partner commerciale acquisisce, sviluppa o altrimenti utilizza terreni, foreste o acque.

Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) ***Per limitare i possibili rischi di contenzioso legati al regime armonizzato di responsabilità civile di cui alla direttiva (UE) 2024/1760, è opportuno eliminare il regime specifico di responsabilità a livello dell'Unione attualmente previsto all'articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva. Allo stesso tempo,*** nel diritto sia internazionale che dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che chi ha subito impatti negativi abbia un accesso effettivo alla giustizia e a garantire il diritto a un ricorso effettivo, come sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che, nel caso in cui una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 e qualora tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere il pieno risarcimento, che dovrebbe essere concesso conformemente ai principi di efficacia e di equivalenza, bilanciando tali aspetti con misure di salvaguardia onde evitare sovracompensazioni. ***In considerazione delle diverse norme e tradizioni esistenti a livello nazionale quanto alla possibilità di***	(28) Nel diritto sia internazionale che dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad assicurare che chi ha subito impatti negativi abbia un accesso effettivo alla giustizia e a garantire il diritto a un ricorso effettivo, come sancito dall'articolo 2, paragrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dall'articolo 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che, nel caso in cui una società sia ritenuta responsabile di non aver adempiuto agli obblighi relativi al dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 e qualora tale inadempimento abbia cagionato danni, le vittime possano ricevere il pieno risarcimento, che dovrebbe essere concesso conformemente ai principi di efficacia e di equivalenza, bilanciando tali aspetti con misure di salvaguardia onde evitare sovracompensazioni. La ***presente direttiva*** lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale applicabile che consentono a un sindacato, a un'organizzazione non governativa per i diritti umani o l'ambiente, a un'altra organizzazione non governativa o a un'istituzione nazionale per i diritti umani di intentare azioni per far valere i diritti della presunta parte lesa o di sostenere le azioni direttamente intentate da tale parte.

azioni rappresentative, è opportuno sopprimere l'obbligo specifico stabilito nella direttiva (UE) 2024/1760. La ***soppressione*** lascia impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale applicabile che consentono a un sindacato, a un'organizzazione non governativa per i diritti umani o l'ambiente, a un'altra organizzazione non governativa o a un'istituzione nazionale per i diritti umani di intentare azioni per far valere i diritti della presunta parte lesa o di sostenere le azioni direttamente intentate da tale parte. ***Inoltre, per lo stesso motivo, è opportuno sopprimere l'obbligo per gli Stati membri di garantire che le norme in materia di responsabilità siano di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro. La soppressione non limita la possibilità per gli Stati membri di prevedere che le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 29 della direttiva (UE) 2024/1760 siano di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 864/2007, nei casi in cui il diritto applicabile in tal senso non sia il diritto nazionale di uno Stato membro.***

Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(29 bis) Al fine di agevolare l'adempimento da parte delle società degli obblighi di comunicazione e dovere di diligenza previsti dal diritto dell'Unione e di migliorare l'accessibilità e l'usabilità delle informazioni relative alla sostenibilità, la Commissione dovrebbe istituire un portale digitale dedicato alla comunicazione. Tale portale dovrebbe fungere da sportello unico e fornire

	gratuitamente alle società un accesso personalizzato ai modelli, agli obblighi di comunicazione e alle informazioni sulle opportunità di finanziamento e di partecipazione a gare d'appalto. Per garantire il corretto funzionamento del portale, la Commissione dovrebbe promuovere l'interoperabilità delle piattaforme di dati esistenti, assicurando la continuità della trasmissione, dello scambio e dell'analisi di dati. Inoltre, considerando la rapidità degli sviluppi tecnologici, la Commissione dovrebbe valutare il potenziale offerto dalle soluzioni tecnologiche, compreso l'uso di un'intelligenza artificiale affidabile in conformità del regolamento (UE) 2024/1689, nell'ottica di sostenere la digitalizzazione della comunicazione e migliorare la qualità e l'accessibilità dei dati relativi alla sostenibilità.

Emendamento 6
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere ***direttamente*** lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;	n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi ***dagli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente derivanti*** dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali***, comprese, se del caso, le organizzazioni della società civile le cui finalità includono la tutela dei diritti umani e dell'ambiente***, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;

Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sulla base dei risultati ***della mappatura*** di cui alla lettera a), effettuare ***una*** valutazione ***approfondita delle proprie attività***, ***di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle*** catene di attività ***cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali diretti, nei settori*** in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.	b) sulla base dei risultati ***dell'esercizio esplorativo*** di cui alla lettera a), ***e se, sulla base di informazioni pertinenti***, ***fattuali e affidabili, la società ha motivo di ritenere che si siano verificati o possano verificarsi impatti negativi***, effettuare ***un'ulteriore*** valutazione ***del partner commerciale pertinente o del settore delle*** catene di attività in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità. ***Le società sono in grado di dare priorità alla valutazione dei partner commerciali diretti, in base alla gravità e alla probabilità degli impatti negativi, seguendo un approccio basato sul rischio***.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:	***soppresso***
"2 bis. Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del	

rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.

Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.

Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).";

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile ***prevenire*** o ***attenuare sufficientemente*** con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, come opzione ultima la società:	Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi di cui al paragrafo 1 che risulti impossibile ***arrestare*** o ***minimizzare nell'entità*** con le misure previste dai paragrafi 3, 5 e 6, ***in via temporanea e*** come opzione ultima la società:

Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta e attua ***senza indebito ritardo*** un piano d'azione rafforzato ***in materia di prevenzione*** per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; e	b) se permesso dalla legge che disciplina le relazioni con detto partner, adotta e attua ***quanto prima*** un piano d'azione ***correttivo*** rafforzato per lo specifico impatto negativo, purché sia ragionevole attendersi che tali iniziative vadano a buon fine; e

Emendamento 11
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Finché è ragionevole attendersi che il piano rafforzato ***in materia di prevenzione*** vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non ***fa sorgere la*** responsabilità ***della società***.	Finché è ragionevole attendersi che il piano ***correttivo*** rafforzato vada a buon fine, il semplice fatto di continuare a dialogare con il partner commerciale non ***espone la società alle sanzioni di cui all'articolo 27 né alla*** responsabilità ***di cui all'articolo 29***.

Emendamento 12
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più	Prima di sospendere un rapporto d'affari, la società valuta***, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi, se non sia disponibile alcuna alternativa a tale***

gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire o attenuare sufficientemente. In tal caso, la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e ***deve essere in grado di riferire*** all'autorità di controllo competente ***in merito alle ragioni debitamente giustificate alla base di tale decisione***.	***rapporto d'affari che fornisca una materia prima, un prodotto o un servizio essenziali per la produzione di beni o la fornitura di servizi da parte della società e se la sospensione arrecherebbe un pregiudizio sostanziale alla società, oppure*** se si possa ragionevolmente prevedere che gli impatti negativi di tale sospensione siano manifestamente più gravi dell'impatto negativo che non era possibile prevenire***, arrestare*** o attenuare sufficientemente. In tal caso, ***a condizione che gli impatti negativi non costituiscano gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani,*** la società non è tenuta a sospendere il rapporto d'affari e ***si rivolge*** all'autorità di controllo competente ***per ricevere indicazioni sulla linea di condotta da seguire***.

Emendamento 13
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.	Ciascuno Stato membro provvede a che i contratti disciplinati dal proprio diritto prevedano la possibilità di sospendere ***temporaneamente, per un periodo di tempo definito,*** il rapporto d'affari in conformità del primo comma, a eccezione dei contratti che le parti sono obbligate per legge a sottoscrivere.

Emendamento 14
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di sospendere il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione.	Qualora decida di sospendere ***temporaneamente*** il rapporto d'affari, la società adotta provvedimenti volti a prevenire, attenuare o arrestare gli impatti della sospensione, dà un preavviso ragionevole al partner commerciale interessato e riesamina tale decisione ***per ripristinare il rapporto quanto prima***. ***In caso di sospensione, indica una data di fine chiara che sia ragionevole e non comprometta la sostenibilità economica del partner commerciale.***

Emendamento 15
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 6
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo ***potenziale*** e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.	Qualora decida di non sospendere il rapporto d'affari a norma del presente articolo, la società monitora l'impatto negativo ***effettivo*** e valuta periodicamente la sua decisione e se siano disponibili ulteriori misure adeguate.

Emendamento 16
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 7 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettere c e d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) ***le lettere c) ed e) sono soppresse***;	(b) ***la lettera c) è sostituita dalla seguente:***
	"c) in fase di assunzione della decisione di sospendere un rapporto d'affari a norma dell'articolo 10,

	paragrafo 6, e dell'articolo 11, paragrafo 7;";

Emendamento 17
Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 8
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo ***e*** in ***ogni caso almeno ogni 5 anni***, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi.	La valutazione si basa, ove opportuno, su indicatori qualitativi e quantitativi ed è effettuata senza indebiti ritardi dopo il verificarsi di un cambiamento significativo***,*** in ***consultazione con i portatori di interessi pertinenti***, nonché ogniqualvolta vi siano fondati motivi di ritenere che le misure non siano più adeguate o efficaci oppure che possano presentarsi nuovi rischi di manifestazione di tali impatti negativi***; ove opportuno, la politica relativa al dovere di diligenza, gli impatti negativi individuati e le misure adeguate che ne sono derivate sono aggiornati in base all'esito di tali valutazioni e su base volontaria, tenendo debitamente conto delle informazioni pertinenti fornite dai portatori di interessi***.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del parere dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
IBEC
Christian Aid Ireland
World Benchmarking Alliance
BusinessEurope
Fairtrade Advocacy
Banking & Payments Federation Ireland
European Coalition for Corporate Justice
Clean Clothes Campaign
European Central Bank
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Tony’s Chocolonely
Nestlé
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica delle direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
Riferimenti	COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	JURI 31.3.2025
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 31.3.2025
Relatore(trice) per parere Nomina	Barry Andrews 10.4.2025
Esame in commissione	26.6.2025
Approvazione	15.7.2025
Esito della votazione finale	+: 60 –: 10 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mika Aaltola, Lucia Annunziata, Petras Auštrevičius, Jordan Bardella, Wouter Beke, Robert Biedroń, Adam Bielan, Marc Botenga, Danilo Della Valle, Elio Di Rupo, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Kinga Gál, Alberico Gambino, Giorgos Georgiou, Rasa Juknevičienė, Łukasz Kohut, Ondřej Kolář, Rihards Kols, Andrey Kovatchev, Nathalie Loiseau, Reinhold Lopatka, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, David McAllister, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Arkadiusz Mularczyk, Hannah Neumann, Leoluca Orlando, Urmas Paet, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Mounir Satouri, Andreas Schieder, Alexander Sell, Villy Søvndal, Sebastiaan Stöteler, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Michał Szczerba, António Tânger Corrêa, Marta Temido, Cristian Terheş, Riho Terras, Pierre-Romain Thionnet, Sebastian Tynkkynen, Roberto Vannacci
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Krzysztof Brejza, Jaroslav Bžoch, Sandra Gómez López, Mircea-Gheorghe Hava, Merja Kyllönen, Yannis Maniatis, Matjaž Nemec, Ana Miguel Pedro, Chloé Ridel, Marjan Šarec, Şerban Dimitrie Sturdza, Ingeborg Ter Laak, Matej Tonin, Petar Volgin, Michael von der Schulenburg, Thomas Waitz, Milan Zver
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Javier Moreno Sánchez, Eugen Tomac, Dimitris Tsiodras, Catarina Vieira

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

60	+
ECR	Adam Bielan, Alberico Gambino, Rihards Kols, Jaak Madison, Arkadiusz Mularczyk, Şerban Dimitrie Sturdza, Cristian Terheş, Sebastian Tynkkynen
PPE	Mika Aaltola, Wouter Beke, Krzysztof Brejza, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Mircea-Gheorghe Hava, Rasa Juknevičienė, Łukasz Kohut, Ondřej Kolář, Andrey Kovatchev, Reinhold Lopatka, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ana Miguel Pedro, Michał Szczerba, Ingeborg Ter Laak, Riho Terras, Matej Tonin, Dimitris Tsiodras, Milan Zver
Renew	Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Marjan Šarec, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Eugen Tomac
S&D	Lucia Annunziata, Robert Biedroń, Elio Di Rupo, Sandra Gómez López, Yannis Maniatis, Sven Mikser, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemec, Tonino Picula, Thijs Reuten, Chloé Ridel, Nacho Sánchez Amor, Andreas Schieder, Marta Temido
The Left	Marc Botenga, Danilo Della Valle, Giorgos Georgiou, Merja Kyllönen
Verts/ALE	Hannah Neumann, Leoluca Orlando, Mounir Satouri, Villy Søvndal, Catarina Vieira, Thomas Waitz

10	-
ESN	Alexander Sell, Petar Volgin
NI	Kostas Papadakis, Michael von der Schulenburg
PfE	Jordan Bardella, Kinga Gál, Sebastiaan Stöteler, António Tânger Corrêa, Pierre-Romain Thionnet, Roberto Vannacci

1	0
PfE	Jaroslav Bžoch

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti